

Adempimenti. Aziende e uffici della pubblica amministrazione sollecitano ai professionisti l'autocertificazione della regolarità dei versamenti

«Solidarietà», sotto tiro gli studi

Ma le richieste non sono giustificate: la responsabilità è limitata ai contratti d'appalto

di Gianni Trovati

MILANO - La pioggia di aggiunte e ritocchi sulle regole che disciplinano la responsabilità solidale degli appalti si sono concentrate sull'estensione dei controlli (interesse primo dell'amministrazione finanziaria) e sulle procedure, ma almeno nella fase applicativa non hanno dedicato troppa attenzione alla definizione dei confini entro i quali devono scattare i controlli. Risultato: i professionisti che lavorano con aziende private ed enti pubblici si vedono richiedere sempre più spesso un'autocertificazione sulla propria fedeltà fiscale e contributiva, e in particolare sull'avvenuto pagamento di Iva e ritenute d'acconto sui dipendenti, anche quando il lavoro che il committente deve pagare è una prestazione d'opera lontanissima dagli appalti: un adempimento in più, che viene dettato non dalla legge, ma da un'interpretazione "cautelare" sposata dagli operatori in assenza di indicazioni ufficiali che gli operatori ritengano sufficientemente chiare, e che rappresenta un paradosso ulteriore se si pensa che le norme alla sua base sono state introdotte con il decreto sulle «semplificazioni fiscali» di marzo (Dl 16/2012).

Il tema è quello della responsabilità solidale tra l'appaltatore e il subappaltatore per quel che riguarda in primo luogo il versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi previdenziali sui dipendenti. In pratica, in base a questo principio, chi si trova in cima alla catena risponde in solido delle eventuali inadempienze di chi si trova sotto.

L'ampliamento di questo principio è arrivato appunto con il decreto di primavera sulle «semplificazioni fiscali», che all'articolo 2 aveva esteso questa forma di responsabilità al committente negli appalti e aveva ampliato all'Iva il raggio d'azione dei controlli agli operatori. Questa delega così ampia, che in pratica trasformava gli operatori in controllori a tutto campo per conto dell'amministrazione finanziaria, aveva mostrato subito i propri problemi applicativi al punto che, meno di quattro mesi dopo, il decreto «sviluppo» era intervenuto a precisare un po' il raggio delle verifiche: l'appaltatore, in base a questa norma, deve controllare i versamenti di ritenute e Iva solo per le prestazioni collegate al contratto, e soprattutto l'acquisizione di documenti che attestino la fedeltà fiscale dell'appaltatore o del subappaltatore è sufficiente a cancellare le responsabilità del committente.

Tutto questo, appunto, dovrebbe verificarsi nel campo degli appalti, ma nei fatti si sta sempre più estendendo a tutte le transazioni: si ha notizia di Comuni, anche grandi, che chiedono autocertificazioni a professionisti titolari di prestazioni d'opera, o di aziende che affidano a commercialisti o avvocati pratiche fiscali o difesa in giudizio e richiedono le "pezze" a copertura ai loro consulenti. Una prassi che moltiplica gli adempimenti a carico dei professionisti, in tempi di pagamenti già difficili a causa della congiuntura economica (non solo quando il committente è pubblico), e che meriterebbe un chiarimento ufficiale soprattutto perché fiorisce al di fuori degli obblighi di legge. Nel caso dei committenti pubblici, questa verifica si incrocia con quelle previste dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, che chiede agli uffici pubblici di controllare la situazione fiscale del beneficiario prima di effettuare pagamenti superiori a 10mila euro. Val la pena di ricordare che però, in questi casi, il lavoro di verifica è tutto demandato all'amministrazione, e non carica di nuove procedure i professionisti già impegnati nell'eterna attesa di vedersi liquidata la fattura.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

Le tappe

01 | IL DECRETO FISCALE

Il Dl 16 sulle semplificazioni fiscali del marzo 2012 aveva esteso il principio della «responsabilità solidale» agli appalti, applicandola ad appaltatori e subappaltatori, e aveva ampliato il raggio dei controlli all'imposta sul valore aggiunto

02 | IL DECRETO SVILUPPO

Per ovviare ai problemi applicativi dei controlli a tutto campo chiesti dal decreto sulle semplificazioni fiscali, il Dl 83 del giugno 2012 ha precisato che la responsabilità può scattare solo per i versamenti di ritenute e Iva correlate alle prestazioni oggetto del contratto. La richiesta della certificazione che attesta la regolarità dei versamenti, inoltre, fa venir meno il rischio di responsabilità in capo alla stazione appaltante

03 | LA PRASSI

Per tutelarsi, aziende ed enti pubblici chiedono un'autocertificazione sulla regolarità dei versamenti di ritenute e Iva anche ai professionisti che lavorano con loro, in un ambito che è, però, estraneo al campo dei contratti d'appalto